

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1863.

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal *Deputato Crispi*

nella tornata del *17. gembre 1863.*

**OGGETTO**

*Applicazione nelle Prov. Siciliane dei Decreti Dittatoriali  
Fuogotenenziali 16. gembre 28. Dicembre 1860 relativi alle pensioni Civili e Militari*

Uffici che ammettono la lettura

*1. 4. 6. 8. 9.*

Uffici che non l'ammettono

*2.*

*Data della lettura alla Camera 24.*

*" dello sviluppo 24.*

*" della presa in considerazione 25.*

*} gembre 1863.*

Progetto di legge  
presentato dal deputato Crispi

Art. 1° Saran pubblicati d'urto e vigore nelle provincie  
siciliane il decreto dittatoriale del 16. febbrajo 1860 di Ann. 41  
ed il decreto luogotenenziale del 26. febbrajo anno istesso di 1860,  
pubblicati nelle provincie napoletane.

Art. 2° I benefici dei Decreti d'urto all' art. precedente  
si estenderanno a tutti gli individui, che avendo occupato  
impieghi civili o militari furono in qualunque epoca  
destituiti o rimossi d'ufficio per causa di liberta prima  
del 27 maggio 1860.



---

Annunzio la lettera

1, 4, 6, 8 e 9

Non annunzio

2



Napoli 16. Settembre 1860

Italia e Vittorio Emanuele  
Il Direttore dell'Italia meridionale  
Decreto

Articolo 1° - ~~Alti~~ Impiegati civili di ogni ordine che nel periodo dell'anno 1848 al 21. giugno 1860 furono ammessi dal loro impiego per la causa della libertà politica, a cui non spettò pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di quistigia il tempo scorso dopo la rinnozione dell'impiego sino ad oggi, e sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Articolo 2° - Le pensioni liquidate per effetto di ritiro avvenute dopo trascorso alcuni tempo di attenzione di destino saranno rivedute per l'ammonto che potranno avere computando come utile il tempo trascorso nell'attenzione di destino.

Articolo 3° - Le vedove e gli orfani godranno dello stesso beneficio ricordato nell'art. precedente, nel fare valere i loro diritti e termini e nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore sulle pensioni.

Articolo 4° - Coloro che ripresero servizio sotto il regno francese durante il periodo di tempo indicato nell'articolo 1° sono esclusi dalla concessione del presente decreto.

Articolo 5° - Il Ministro pel Dipartimento delle finanze rimane incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 28. Nembre 1860

Il Luogotenente Generale del Re  
nelle prov<sup>e</sup> Napolitane

Decreto quanto segue

Art. 1<sup>o</sup> Gli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata navale che dopo l'abolizione della Costituzione del 1820 furono per causa della libertà politica privati del loro impiego, nel caso che spetti loro una pensione, e che questa sia da liquidarsi dal Governo di queste prov<sup>e</sup>, avranno diritto a tale liquidazione colle norme seguenti:

1. Saranno computati come anni di servizio quelli decorri dalla loro rimozione sino ad oggi.

2<sup>o</sup> — Ogni periodo di dodici anni trascorsi dopo la esclusione loro dal servizio sarà considerato, quanto alla pensione, come avanzamento di un grado.

Il primo di questi periodi comincia dalla data della loro esclusione al grado che avevano al tempo della suddetta loro esclusione dal servizio.

Articolo 2<sup>o</sup> — Spetta la pensione sul tesoro di queste prov<sup>e</sup>, colle norme dell'articolo precedente, a quelli fra i suddetti ufficiali

1. che i privati dell'impiego nell'epoca sopraindicata, non ripresero mai più servizio militare né ebbero impiego civile.

2° Che ripresero servizio dal 29. gennaio al 14 maggio 1848 e che in seguito furono per la causa medesima privati un'altra volta dell'impiego, ed posteriormente ritornarono in servizio militare ed in impieghi civili.

Art. 3° — Quegli ufficiali che in seguito della privazione del loro impiego dopo l'abolizione della costituzione del 1820 furono richiamati in servizio fra il 29 gennaio al 14 maggio 1848, e durante questo intervallo di tempo costituzionale furono ammessi al ritiro con pensioni, avendosi da oggi innanzi diritto all'aumento di queste pensioni in ragione di gradi che per l'articolo 1° avrebbero avuto all'epoca della loro reintegrazione in impiego.

Art. 4° — Le norme stabilite ai numeri 1. e 2. dell'articolo 1° sono anche applicabili agli ufficiali di terra e di mare che furono la prima volta privati dell'impiego per la causa della libertà politica dopo il 14 maggio 1848 e che in seguito non ritornarono in servizio militare o civile.

Art. 5° — Gli impiegati civili di ogni ordine privati di loro impieghi per la causa della libertà politica, nel tempo scorso dopo l'abolizione della costituzione del 1820 e fino al 29 gennaio 1848, purché non abbiano ripreso servizio durante questo intervallo di tempo, possono far valere senza interruzione come anni di servizio quelli trascorsi fin d'oggi.

Coloro che ripresero servizio dopo il 29 gennaio e prima del 14 maggio 1848 e che ne furono di nuovo privati per la medesima causa della libertà politica, potranno far valere come utile per la pensione il tempo precedente alla ripresa del loro servizio, e contare senza interruzione dalla data della loro esclusione, e ciò oltre del disposto dal decreto 16. febbrajo 1860.

Art. 6<sup>o</sup> Il godimento delle pensioni che saranno liquidate per effetto del presente Decreto, avrà decorrenza a far tempo dal 1<sup>o</sup> gennaio 1861 per quelli che non sono attualmente in servizio attivo, e per questi ultimi dal giorno in cui cesseranno dal servizio con diritto a pensione.

Articolo 7<sup>mo</sup> Il Consigliere di S. M. incaricato del Dicastero delle Finanze è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16. febbra 1860  
Stalia e Vittorio Emanuele  
Il Dittatore dell'Italia Meridionale

Progetto di legge  
presentato dal deputato Crispi

Articolo 1° — Saran pubblicati ed avran vigore nelle  
province Siciliane il decreto dittatoriale del 16. febbra 1860 di  
N° 44 ed il decreto fuogotenenziale del 26. dicembre anno istesso  
di N° 37, pubblicati nelle prov<sup>e</sup> napoletane.

Articolo 2° I benefici dei decreti, di cui all'art<sup>o</sup>  
precedente si estenderanno a tutti gli individui, che avendo  
occupato impieghi civili o militari furono in qualunque epoca  
Destituti, o rimossi d'ufficio per causa di liberta prima del 27.  
maggio 1860.



Art. 1<sup>o</sup> Il godimento delle pensioni che saranno  
liquidate per effetto del presente Decreto, avrà decorrenza a  
partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1881 con quelli che avranno



Napoli 16. Junho 1860  
Stalia e Vittorio Emanuele  
Il Dittatore dell'Italia Meridionale

Decreto

Articolo 1<sup>mo</sup> - Negli impiegati civili di ogni ordine, che nel periodo dell'anno 1848 al 21. Giugno 1860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, e cui non ispetto pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di quistanza il tempo trascorso dopo la rinnovazione dell'impiego sino ad oggi e sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Articolo 2<sup>o</sup> - Le pensioni liquidate per effetto di trattato avvenuto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino saranno rivedute per l'aumento che potranno aver computando come utile il tempo trascorso nell'attenzione di destino.

Articolo 3<sup>o</sup> - Le vedove e gli orfani godranno dello stesso beneficio accordato nell'art. precedente, nel far valere i loro diritti a termini e nella proporzione stabilita dalla legge in regard sulle pensioni.

Articolo 4<sup>o</sup> - Coloro che ripresero servizio sotto il cessato governo durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1<sup>o</sup>, sono esclusi della concessione del presente decreto.

Art. 5<sup>o</sup> - Il Ministro per il Dipartimento delle Finanze rimane incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 23 xembre 1860  
Il Luogotenente Generale del Re nelle part. Napoletane  
Decreto quanto segue

Art. 1.<sup>o</sup> Gli Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata di mare  
che dopo l'abolizione della Costituzione del 1820. furono per  
causa della libertà politica privati del loro impiego, nel caso che  
spetti loro una pensione, e che questa sia da liquidarsi  
dal governo di queste provincie, avranno diritto a tale liquidazione  
colle norme seguenti:

- I. Peranno computate come anni di servizio quelli decorati  
dalla loro rimozione sino ad oggi.
- II. Ogni periodo di dodici anni trascorsi dopo la esclusione loro dal  
servizio sarà considerato, quanto alla pensione, come avanzamento  
di un grado.
- III. Il primo di questi periodi comincia dalla data della loro esclusione dal  
servizio.

Art. 2.<sup>o</sup> Spetta la pensione sul tesoro di queste provincie, colle  
norme dell'art. precedente, a quelli fra i suddetti ufficiali:

- I. Che privati dell'impiego nell'epoca sopraddetta, non ripresero essi  
più servizio militare né ebbero impiego civile.
- II. che ripresero servizio dal 24 gennaio al 14 maggio 1848 e che  
in seguito furono per la causa medesima privati un'altra  
volta dell'impiego, né posteriormente ritornarono in servizio  
militare od in impiego civile.

Art. 3.<sup>o</sup> - quegli Ufficiali che in seguito della privazione del loro  
impiego dopo l'abolizione della costituzione del 1820. furono  
richiamate in servizio fra il 24 gennaio al 14 maggio 1848,  
e durante questo intervallo di tempo costituzionale furono  
messi al ritiro con pensione, avranno da oggi innanzi  
diritto alla annuità di queste pensioni in ragione

li gradi che per l'articolo 1° avrebbero avuto all'epoca della loro reintegrazione in impiego.

Articolo 4° — Le norme stabilite co' numeri 1 e 11 dell'art. 1° sono anche applicabili agli ufficiali di terra e di mare che furono per la prima volta privati dell'impiego per la causa della libertà politica dopo il 14 maggio 1848 e che in seguito non ritornarono in servizio militare o civile.

Art. 5° — Gli impiegati civili di ogni ordine privati del loro impiego per la causa della libertà politica nel tempo scorso dopo l'abolizione della costituzione del 1820, e fino al 29 gennaio 1848, purché non abbiano ripreso servizio durante questo intervalle di tempo, possono far valere senza interruzione come anni di servizio quelli trascorsi fin oggi.

Coloro che ripresero servizio dopo il 29 gennaio e prima del 14 maggio 1848, e che ne furono di nuovo privati per la medesima causa della libertà politica, potranno far valere come utile per la pensione il tempo precedente alla ripresa del loro servizio, a contare senza interruzione dalla data della loro esclusione, e ciò oltre del disposto dal decreto 16. febbrajo 1860.

Art. 6° — Il godimento delle pensioni che saranno liquidate per effetto del presente decreto, avrà decorrenza a far tempo dal 1° gennaio 1861 per quelli che non sono attualmente in servizio attivo, e per questi ultimi dal giorno in cui cessarono dal servizio con diritto a pensione.

Art. 7° — Il Consiglieri di Luogotenente incaricato del di castoro della finanza è affidato la esecuzione del presente Decreto

86

Progetto di legge presentato Dal Segno Crispi.



Art. 1.° Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie siciliane il decreto dittatoriale del 10 giugno 1860 n.° 44 ed il decreto Luogotenenziale del 28 del anno stesso n.° 47 pubblicati nelle provincie napoletane.

Art. 2.° I benefici dei decreti di cui all'art. precedente si estenderanno a tutti gl'individui che avendo occupato impieghi civili o militari furono in quattordici reperi destituiti o rimossi di ufficio per causa di libertà prima del 27 maggio 1860.

Napoli 16 Settembre 1860.

Italia e Vittorio Emanuele.

Il Dittatore dell'Italia meridionale

(Segreto)

Art. 1.° Negli impiegati civili di ogni ordine che nel periodo dell'anno 1848 al 27 Gennaio 1860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, a cui non spetta pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di giustizia il tempo scorso dopo la rimozione dell'impiego sino ad oggi, o sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Art. 2.° Le pensioni liquidate per effetto di ritiro assunto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino saranno rivedute per l'aumento che potranno avere computando come utile il tempo trascorso nell'attenzione

Di destino.

Art. 3<sup>o</sup> - Le vedove e gli orfani godranno dello stesso beneficio accordato nell'art. precedente, nel fare valere i loro diritti a termini e nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore sulle pensioni.

Art. 4<sup>o</sup> - Coloro che ripresero servizio sotto il cessato Governo durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1<sup>o</sup>, sono esclusi dalla concessione del presente Decreto.

Art. 5<sup>o</sup> - Il ministro per il Dipartimento delle Finanze rimane incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 28 apr 1860

Il Luogotenente Generale Del Re  
Nelle Prov<sup>e</sup> Napoletane.

Decreta quanto segue

Art. 1<sup>o</sup> - Gli ufficiali dell'esercito e dell'armata navale che dopo l'abolizione della Costituzione Del 1820 furono per causa della libertà politica privati del loro impiego, nel caso che spetti loro una pensione, e che questo sia da liquidarsi dal Governo di queste Prov<sup>e</sup>, avranno diritto a tale liquidazione colle norme seguenti:

1<sup>o</sup> Saranno computate come anni di servizio quelli decorati dalla loro ammissione sino ad oggi.

2<sup>o</sup> Ogni periodo di tredici anni trascorsi dopo la esclusione loro dal servizio sarà considerato, quanto alla pensione, come avanzamento di un grado.

Il primo di questi periodi comincia dalla data della nomina al grado che avevano al tempo della suddetta loro esclusione dal servizio.

Art. 2<sup>o</sup> - Spetta la pensione sul tesoro di queste prov<sup>e</sup> colle norme dell'art. precedente, a quelli fra i sudd<sup>i</sup> ufficiali:

1° Che i privati dell'impiego nell'epoca sopra indicata, non ripresero mai più servizio militare nè ebbero impiego civile.

2° Che ripresero servizio Dal 29 Gennaio al 14 maggio 1848 e che in seguito furono per la causa medesima privati un'altra volta dell'impiego, nè posteriormente ritornarono in servizio militare ed in impieghi civili.

Art° 3° Quegli ufficiali che in seguito della privazione del loro impiego dopo l'abolizione della costituzione del 1820 furono richiamati in servizio fra il 29 Gennaio al 14 maggio 1848, ed durante questo intervallo di tempo costituzionale, furono messi al ritiro con pensione, avranno da oggi innanzi diritto all'pimento di queste pensioni in ragione de' gradi che per l'art° 1° avessero avuto all'epoca della loro reintegrazione in impiego.

Art° 4° Le norme stabilite col numeri I e II dell'art° 1° sono applicabili anche agli ufficiali di terra e di mare che furono la prima volta privati dell'impiego per la causa della libertà politica dopo il 14 maggio 1848 e che in seguito non ritornarono in servizio militare e civile.

Art° 5° Gli impiegati civili di ogni ordine privati de' loro impieghi per la causa della libertà politica, nel tempo corso dopo l'abolizione della costituzione del 1820 e fino al 29 Gennaio 1848, purchè non abbiano ripreso servizio durante questo intervallo di tempo, possono far valere senza interruzione come anni di servizio quelli trascorsi fin d'oggi.

Coloro che ripresero servizio dopo il 29 Gennaio e prima del 14 maggio 1848, e che ne furono di nuovo privati per la medesima causa della libertà politica, potranno far valere come utile per la pensione il tempo precedente alla ripresa del loro servizio, a contare senza interruzione dalla data della loro esclusione, e ciò oltre del disposto dal Decreto 16 Gen 1860.

Art° 6° Il godimento delle pensioni che saranno liquidate per effetto del presente decreto, avrà decorrenza a far tempo dal 1° Gennaio

1861 per quelli che non sono attualmente in servizio attivo;  
e per questi ultimi dal giorno in cui cesseranno dal servizio  
con diritto di pensione.

Art. 7. Al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero  
delle Finanze è affidata la esecuzione del presente Decreto.